COMUNE DI QUARRATA

STATUTO

Delibera n. 22 del 21/3/1994.

TITOLO I

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO La Comunità: l'autonomia, lo Statuto

Articolo 1 - LA COMUNITA'

- 1. Quarrata è una Comunità locale autonoma riconosciuta e tutelata dalla Costituzione.
- 2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione e i valori storici, culturali etico sociali e civili, operando affinché nel processo di sviluppo e di rinnovamento, ne conservi i valori più elevati.
- 3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
- 4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità
- 5. La Comunità di Quarrata favorisce anche con proprie iniziative internazionali, l'affermarsi di una cultura di solidarietà e di cooperazione tra i popoli.

Articolo 2 - IL TERRITORIO

Il territorio della Comunità di Quarrata è quello storicamente determinato e legalmente attribuito. La Comunità tutela, nell'ambito delle competenze costituzionali, il territorio e la denominazione.

Articolo 3 - LA POPOLAZIONE

La popolazione è quella residente nel territorio della Comunità; sono equiparati ai residenti, per tutti i fini che non contrastino con la legge, coloro che operano o soggiornano stabilmente in Quarrata, qualunque ne sia la cittadinanza.

Articolo 4 - L'AUTONOMIA

L'attribuzione alla Comunità Locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Articolo 5 - IL COMUNE

- 1. Il Comune rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.
- 2. Ispira la propria azione ai valori della giustizia e della solidarietà; opera per il superamento degli squilibri economici, culturali e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza fra i cittadini. A tal fine persegue con azioni positive il raggiungimento della

pari dignità e della uguaglianza reale allo scopo di farle sempre meglio coincidere con la pur fondamentale uguaglianza giuridica formalmente riconosciu-ta.

- 3. Difende e promuove i diritti dei più deboli: minori, handicappati fisici e mentali, anziani, immigrati, per renderli partecipi alla vita sociale e politica.
- 4. Considera la famiglia come primo nucleo della società ne riconosce il ruolo e il valore dal punto di vista sociale etico e morale, orienta i propri servizi a sostegno della sua funzione.
- 5. Il Comune riconosce il valore sociale della maternità, tutela la vita umana dal suo inizio al suo epilogo naturale.
- 6. Riconosce l'infanzia come soggetto positivamente attivo nella Comunità, e s'impegna affinché gli sia consentita l'affermazione della piena titolarità ad essere cittadini, favorendone la consultazione, anche tramite le organizzazioni di volontariato che di essa si occupano.
- 7. Valorizza il ruolo degli anziani, riconoscendone il patrimonio di esperienza, di cultura, di umanità di cui sono portatori; promuove la loro partecipazione attiva alla vita della Comunità.
- 8. Garantisce piena dignità e pari opportunità alle persone, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni e condizioni personali e sociali.

Articolo 6 - LO STATUTO

- 1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
- 2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune.
- 3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.
- 4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.
- 5. Garantisce la partecipazione, la consultazione e l'azione popolare, assicurando ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso, di informazione, di controllo.

Articolo 7 - PACE E SOLIDARIETA' TRA I POPOLI

- 1. La Comunità di Quarrata si ispira ai principi della libertà, della pace e della giustizia tra i popoli.
- 2. In conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone, il Comune sancisce il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e promuove la cooperazione tra le Comunità, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

3. Promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca di educazione, di cooperazione e di informazione.

CAPO II COMPITI GENERALI DEL COMUNE

Articolo 8 - IL RUOLO

- 1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
- 2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire nel loro complesso i bisogni, gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
- 3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.
- 4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile economico e sociale dei cittadini.
- 5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluri comunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
- 6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Articolo 9 - LE FUNZIONI

- 1. Il Comune istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità.
- 2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio con esclusione di quelle che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
- 3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, quelli che estendono i loro effetti ad altre Comunità, secondo gli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
- 4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale attribuite dalla legge, esercita le funzioni attribuite o delegate dalla Regione, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

Articolo 10 - L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- 1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni, degli atti e della semplificazione delle procedure.
- 2. La semplificazione di procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
- 3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti, garantiscono ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo, in attuazione delle norme di legge che tale partecipazione tutelano.

Articolo 11 - CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

- 1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
- 2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
- 3. La sede del Comune è posta in Quarrata e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.
- 4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- 5. Il Comune per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalla sua Comunità è stato insignito dei titolo di città con atto del 3-9-1969.
- 6. Salva la temporanea autorizzazione del Consiglio comunale è vietato l'uso dello stemma del Comune per fini non istituzionali. L'autorizzazione non è consentita, in ogni caso, per usi e interessi privati.
- 7. I bozzetti raffiguranti lo stemma e il gonfalone vengono confermati esplicitamente con l'approvazione dello Statuto. La loro modificazione importa il procedimento previsto per le revisioni statutarie.

CAPO III

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Articolo 12 - I REGOLAMENTI COMUNALI

- 1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio.
- 2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabiliti dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

Articolo 13 - BORGATE, FRAZIONI E TOPONOMASTICA

1.La competenza alla denominazione delle borgate e delle frazioni, attribuite al Comune, è esercitata previa consultazione delle popolazioni interessate.

- 2. Nella denominazione delle vie, delle piazze, delle altre aree di circolazione e dei principali edifici, sarà tenuto conto dì specifiche considerazioni storiche, culturali, sociali sia di carattere locale che generale.
- 3. Salvo casi eccezionali adeguatamente motivati non è consentito il cambio di denominazione relativo ai commi 1 e 2; qualora il cambio o la rettifica riguardino vie, piazze ed altre aree di circolazione deve essere indicata anche quella sostituita.

CAPO IV

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Articolo 14 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

- 1. Il Comune per realizzare le proprie finalità, adotta nella azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo i criteri idonei a realizzarli.
- 2. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione provinciale e regionale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
- 3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale, ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
- 4. Le funzioni di cui al presente Articolo e di ogni altra materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa o all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

CAPO V

PROMOZIONE ECONOMICA CULTURALE E SOCIALE

Articolo 15 - LAVORO ED INIZIATIVE ECONOMICHE

- 1. Il Comune promuove la funzione sociale del lavoro e dell'iniziativa economica pubblica e privata.
- 2. Favorisce, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, lo sviluppo dell'artigianato, del commercio, della piccola impresa e della cooperazione.
- 3. Istituisce idonei organismi di consultazione fra le componenti produttive e sociali col concorso delle elaborazioni da loro formulate.

Articolo 16 - SICUREZZA SOCIALE E SANITARIA

- 1. Il Comune oltre alle funzioni sanitarie e sociali attribuitegli per legge, persegue l'obiettivo di tutela attiva della persona; attraverso un integrato, sistema dì educazione, prevenzione e intervento sociale realizzato anche con l'utilizzo e la valorizzazione del volontariato.
- 2. Concorre alla tutela dei diritti del malato e contribuisce, unitamente agli organi della Repubblica, a garantire cure gratuite ai meno abbienti.

Articolo 17 - SICUREZZA PUBBLICA

- 1. Il Comune esercita le funzioni relative alla polizia locale, concernenti le attività di polizia urbana e rurale, che si svolgono nell'ambito del proprio territorio e non appartenenti alle competenti autorità statali, salve le deroghe previste per legge.
- 2. Esercita altresì le proprie competenze in materia di protezione civile, sia per quanto riguarda le calamità naturali che i rischi derivanti da impianti industriali. Riconosce e promuove il ruolo del volontariato di protezione civile.

Articolo 18 - PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE

- 1. Il Comune svolge attività di promozione educativa e culturale attinente in modo particolare alla Comunità locale, sia direttamente che attraverso enti, istituzioni, associazioni a base rappresentativa.
- 2. Esercita le funzioni in materia di promozione di attività ricreative e sportive, gestione di impianti e servizi complementari al turismo ed esercizi ricettivi extra alberghieri.

Articolo 19 - DIRITTO ALLO STUDIO

- 1. Il Comune esercita le funzioni relative al diritto allo studio concernenti le strutture, i servizi individuali e collettivi e le attività educative, nell'ambito della legislazione statale e regionale in materia.
- 2. Disciplina le modalità di accesso ai servizi ed i criteri per la determinazione delle tariffe a carico degli utenti.

Tali criteri devono tener conto delle diverse condizioni economiche e sociali dei cittadini.

Articolo 20 - FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI

- 1. Il Comune partecipa, in condizione di reciprocità e pari dignità alle forme associative, ai consorzi, alle convenzioni, agli accordi di programma fra Comuni, Province, Regioni, Stato; ne promuove, quando occorra l'iniziativa.
- 2. Opera per sviluppare l'esperienze consortili che sono in atto secondo le modalità ed i tempi che saranno concordemente definiti.
- 3. Accetta in condizioni di parità con altri Enti le limitazioni di autonomia necessarie per l'esercizio sovracomunale di compiti, funzioni e servizi.

TITOLO II. Gli organi elettivi

CAPO I ORDINAMENTO

Articolo 21 - NORME GENERALI

- 1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.
- 2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
- 3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Articolo 22 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI

- 1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
- 2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
- 3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.
- 4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Articolo 23 - FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

- 1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
- b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
- e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
- 2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente, determinandone i tempi per il loro conseguimento.
- 3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro attuazione ed adottare risoluzioni per sollecitarne l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento contenente gli indirizzi di governo discusso ed approvato nella seduta nella quale il Sindaco comunica la nomina della Giunta.
- 4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

- 5. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina e in ogni altra occasione, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, Aziende, organismi societari e associativi. I rappresentanti nominati tutelano i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
- 6.Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi di avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la Comunità.

Articolo 24 - FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

- 1. Il Consiglio Comunale attua il controllo politico attraverso interrogazioni e mozioni e nomina di Commissioni speciali.
- 2. Esercita il controllo amministrativo attraverso l'esame del Conto Consuntivo, delle relazioni annuali della Giunta comunale e di rendiconti eventualmente previsti in atti fondamentali adottati dal Consiglio stesso.
- 3. Esercita altresì il controllo amministrativo, attraverso atti e relazioni, nei confronti delle Aziende Speciali, delle Istituzioni dei Concessionari e delle Società per Azioni che gestiscono servizi pubblici comunali.
- 4. Le norme e modalità di esercizio del controllo di cui ai commi precedenti sono disciplinate da apposito regolamento sul funzionamento degli Organi.

Articolo 25 - ATTI FONDAMENTALI

1. Sono di competenza del Consiglio comunale gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti per legge nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Articolo 26 - LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI - LA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI

- 1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi degli enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
- 2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un consigliere comunale, questi è sempre designato dal Consiglio.
- 3. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari. Il Sindaco verifica la sussistenza delle condizioni dì compatibilità.
- 4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti comma in seduta pubblica e con votazione e scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.
- 5. Spetta al consiglio definire gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
- 6. Gli amministratori delle eventuali aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia con le modalità stabilite dal successivo Art.41.

Articolo 27 - PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 2. I consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberativi del Consiglio.
- 3. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
- 4. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione.
- 5. Ogni consigliere comunale con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
- dagli uffici del Comune, dalle eventuali aziende esistenti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dal Segretario comunale e dalla direzione delle eventuali aziende o enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.
- Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
- 6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
- 7. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
- 8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
- 9. I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
- La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.
- 10. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.72, 4° comma, del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16.5.1970, n.570 con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art.7, comma 7, della Legge 25.3.1993, n.81. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il consigliere che, fra i presenti, risulta anziano secondo i requisiti sopra precisati.
- 11. I consiglieri comunali, i membri dei Consigli di amministrazione di aziende Speciali, Istituzioni o Società a prevalente capitale pubblico locale, entro la prima seduta successiva alla loro elezione, comunicano al Segretario comunale, per la pubblica consultazione, la non adesione a Società o Associazioni segrete o comunque in contrasto con gli interessi

dell'Amministrazione comunale; tale dichiarazione va rinnovata ogni anno. I consiglieri comunali, inoltre, con le stesse modalità, presentano ogni anno nei 30 giorni successivi all'invio al competente Ufficio delle Imposte Dirette, copia della denuncia dei redditi personali.

12. Un quinto dei consiglieri in carica può chiedere la convocazione del Consiglio, indicando le questioni da inserire all'ordine del giorno.

Articolo 28 - I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

- 1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Identiche prerogative sono attribuite al consigliere od ai consiglieri che si costituiscano in gruppo autonomo, rispetto a quello di appartenenza, durante il corso del mandato amministrativo.
- 2. Ciascun gruppo consiliare comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto, oppure entro la seduta di Consiglio comunale successiva al verificarsi della costituzione del nuovo gruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il consigliere "più anziano" del gruppo, secondo il presente Statuto.
- 3. La conferenza dei Capi gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale.
- 4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.
- 5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 29 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione della Giunta.
- 2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.
- 3. I gruppi designano i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Sindaco.
- 4. La conferenza dei Capi gruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna Commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.
- 5. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio comunale, la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.
- 6. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

- 7. Il Sindaco, gli assessori nonché i consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
- 8. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Articolo 30 - INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

- 1.L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i consiglieri.
- 2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Articolo 31 - PRESIDENZA - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

- 1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
- 2. Il Consiglio Comunale nomina nel proprio seno, nella prima riunione successiva alla elezione, il PRESIDENTE della assemblea.
- 2 bis Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente di cui al 2° comma. In caso di assenza o di dimissioni o di decadenza dello stesso, la convocazione e la presidenza sono demandate al Consigliere anziano. Il Presidente dirige i lavori della Assemblea secondo il Regolamento.
- 2 ter Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano o un quinto dei Consiglieri in carica o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
- 4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei consiglieri comunali.

L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

- 5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.
- 6. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
- 7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese.

Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

- 8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
- 9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale il quale redige il verbale.

Articolo 32 - ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

- 1. Le deliberazioni approvate sono pubbliche e divengono esecutive nelle forme stabilite dalla legge.
- 2. I regolamenti sono pubblicati subito dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione che li approva ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le deliberazioni e i regolamenti stessi stabiliscano un termine diverso.

Articolo 33 - COMMISSIONI SPECIALI

- 1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
- 2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dalle figure apicali del Comune. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 33 bis - PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

- 1. I delegati delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio Comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e delle lista di consiglieri, con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura.
- 2. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro 60 giorni dalla data delle elezioni. Il rendiconto denuncia almeno le principali voci di spesa, i fornitori o prestatori d'opera ed i mezzi di finanziamento.
- 3. La dichiarazione ed il rendiconto sono pubblicati all'Albo Pretorio per il periodo di 30 giorni

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 34 - COMPOSIZIONE - INCOMPATIBILITA'

- 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede, e da n° 6 (sei) assessori.
- 2. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
- 3. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto della accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
- 4. Gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

- 1. I componenti della Giunta Comunale tra cui un vicesindaco, sono nominati dal Sindaco.
- 2. Dell'avvenuta nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, seduta che deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

Articolo 36 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI

- 1. La Giunta collabora con il Sindaco nella Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del segretario o dei dirigenti.
- 3. Collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Articolo 37 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

- 1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, può operare anche senza il conferimento di deleghe permanenti ai singoli assessori con le modalità stabilite dal regolamento.
- Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti arrotondata all'unità superiore.
- 2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore anziano.
- 3. Gli assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
- Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovraintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei servizi di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
- 4. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono tra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.
- 5. Le deleghe eventualmente conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
- 6. Assume le funzioni di assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'assessore più anziano di età tra quelli nominati all'atto della nomina della Giunta in carica.

Articolo 38 - DECADENZA DELLA GIUNTA

- 1. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco.
- 2. Decade altresì in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.
- 3. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia per la quale si fa rinvio all'art.41, 15° comma, del presente Statuto.

Articolo 39 - DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

1. Le dimissioni dei singoli componenti della Giunta sono presentate al Sindaco. Esse sono irrevocabili e diventano efficaci dal momento del provvedimento di sostituzione.

Tale provvedimento deve essere adottato entro e non oltre 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Analogamente il Sindaco procede nei casi di cessazione dall'ufficio di assessori per altra causa.

Dell'avvenuta surroga il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima riunione utile

Articolo 40 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

- 1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale il quale redige il verbale.
- 2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.
- 3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, su particolari argomenti afferenti le loro funzioni, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni.
- 4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite in conformità alla legge, ed al presente Statuto dal regolamento interno.

CAPO IV
IL SINDACO

Articolo 41 - RUOLO, FUNZIONI E DURATA DEL MANDATO

- 1. Il Sindaco nelle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
- 2. Convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti. Tale seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Convoca la Giunta, fissandone l'ordine del giorno. Può richiedere che venga riunito il Consiglio Comunale indicando le questioni da inserire all'ordine del giorno.
- 3. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza de i capi gruppo.

- 3 bis Nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice -Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 4. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
- 5. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.
- 5 bis. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'apposito Regolamento.
- 5 ter. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro termini di decadenza del precedente incarico, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
- 6. Quale ufficiale di Governo sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
- 7. Conclude gli accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
- 8. Rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto e fa gli atti conservativi dei diritti del Comune.
- 9. Può sospendere il dipendente del Comune, riferendone alla Giunta nella prima riunione.
- 10. Adotta, con proprio decreto, i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative, statutarie e deliberative.
- 11. Conclude gli accordi di programma, salvo, nei casi previsti dalla legge, la ratifica del Consiglio comunale.
- 12. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
- 13. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
- 14. Il Sindaco dura in carica per un periodo di quattro anni. Chi ha ricoperto tale carica per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
- 15. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 42 - ELEZIONE, RESPONSABILITA', RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

- 1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un assessore ad esercitare tali funzioni.
- 1bis. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.
- 2.Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.
- 3. Compete al Sindaco, nell'ambito delle leggi coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici; gli orari di apertura al pubblico di eventuali uffici periferici delle amministrazioni pubbliche disponendo nelle relative ordinanze e provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze generali degli utenti.

Articolo 43 - IL VICE SINDACO

- 1. Il Sindaco nomina, tra i componenti della Giunta, un vice sindaco.
- 2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
- 3. Svolge le funzioni di Sindaco fino alle elezioni, nel caso di scioglimento del Consiglio contemplato dall'art.37 bis della Legge n. 142/90.
- 4. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del vicesindaco tutte le funzioni sono temporaneamente esercitate dall'assessore anziano, come individuato all'art. 37, 6°" comma dello Statuto.

Articolo 44 - POTERI D'ORDINANZA

- 1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
- 2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
- 3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
- 4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Articolo 45 - DELEGAZIONI ED INCARICHI

- 1. Il Sindaco può delegare ad un Assessore l'esercizio delle proprie attribuzioni per singoli obbiettivi.
- 2. Oltre che nei casi di cui al precedente comma il Sindaco può delegare un Assessore solo nei sequenti casi concernenti attribuzioni assegnategli direttamente dalla legge:
- La rappresentanza dell'Ente nell'Assemblea dei Consorzi;
- La partecipazione alla conferenza dei Sindaci compresi nell'U.S.L.;
- La Presidenza della Commissione di disciplina;
- La risposta, in Consiglio, alle interrogazioni.

3. Il Sindaco può incaricare il Segretario ed altri dipendenti, anche non appartenenti alle qualifiche dirigenziali, a sottoscrivere di suo ordine atti e provvedimenti di sua competenza, salvo che non vi sia espresso contrasto con le disposizioni di legge.

Articolo 46 - VIGILANZA

- 1. Il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
- 2. Promuove, anche avvalendosi del Segretario comunale o di altri dirigenti o funzionari, indagini e verifiche amministrative sulla intera attività dell'Ente e sulle aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
- 3. Il Sindaco, o l'Assessore da esso delegato, risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di accertamento su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dalle figure apicali del Comune presentate dai consiglieri.
- 4. Le modalità ed i termini della convocazione, la disciplina delle adunanze, il sistema di votazione, la decadenza dei consiglieri per motivi di assenza, il diritto di iniziativa, il dovere di astensione, le modalità di presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, i poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, nonché quant'altro inerente all'attività ed al funzionamento del Consiglio sono disciplinati dall'apposito regolamento

CAPO V LE COMMISSIONI COMUNALI

Articolo 47 - LE COMMISSIONI COMUNALI

- 1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di leggi e regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.
- 2. La nomina delle Commissioni comunali, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta comunale in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli Enti, Associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra le persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

TITOLO III. Diritti e doveri del cittadino

CAPO I

IL CITTADINO E LE FORMAZIONI SOCIALI

Articolo 48 - I SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE

1. L'esercizio dei diritti di partecipazione, informazione e controllo sulla attività dell'Amministrazione spetta al cittadino, sia come singolo sia nelle formazioni sociali operanti nella Comunità ed è conseguente all'adempimento dei doveri di solidarietà civile, economica e sociale.

2. Tutte le libere forme associative, riconosciute o non riconosciute, permanenti o temporanee, nonché gli Enti, gli organismi e le istituzioni concorrono, nelle forme fissate dallo Statuto, ad orientare l'attività del Comune e ad essa partecipano attraverso l'accesso alle strutture ed ai servizi. Alle stesse non è richiesto alcun particolare requisito, se non quello di perseguire, nell'ambito della legalità e con metodo democratico, finalità di interesse comune.

Articolo 49 - PUBBLICO REGISTRO

- 1. Il Consiglio comunale istituisce ed il Sindaco tiene aggiornato un pubblico registro, nel quale sono iscritti i soggetti della partecipazione.
- 2. Il registro si compone di tre parti nelle quali sono iscritti su domanda o d'ufficio: nella prima i soggetti legalmente riconosciuti; nella seconda i soggetti non riconosciuti; nella terza i soggetti le cui finalità siano temporaneamente predeter-minabili.
- 3. Ogni parte del registro è suddivisa in tre sezioni, attinenti alle materie di prevalente impegno delle formazioni sociali: lavoro, economia e sviluppo; sanità e sicurezza sociale; istruzione, cultura e tempo libero.
- 4. L'iscrizione è fatta eseguire dal Sindaco, previa la conforme deliberazione del Consiglio comunale; in essa devono essere riportate la sede, la denominazione e le finalità del soggetto, le generalità del legale rappresentante dell'organo esecutivo. Ogni pagina del registro è vidimata dal Sindaco e dal Segretario.
- 5. Con la deliberazione istitutiva del registro, il Consiglio comunale ne stabilisce le forme, le modalità di conservazione, di aggiornamento di consultazione.
- 6. La partecipazione diretta delle formazioni sociali a competizioni elettorali politiche o amministrative comporta il divieto di iscrizione al registro e, se questa sia già avvenuta, la cancellazione.

Articolo 50 - CONSULTE COMUNALI

- 1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio della propria attività programmatica, istituisce e regolamenta l'attività di organi di consulenza rappresentativi delle diverse istanze economiche sociali culturali.
- 2. La consulta comunale dell'economia e del lavoro è composta dai rappresentanti delle categorie produttive, delle libere professioni e da esperti di materie economiche e del lavoro.
- 3. La consulta comunale dei problemi sociali è composta dagli operatori del settore dai rappresentanti delle associazioni del volontariato, da altri soggetti portatori di rilevanti istanze sociali.
- 4. La consulta comunale della cultura è composta dai rappresentanti delle istituzioni scolastiche, dai rappresentanti delle istituzioni e associazioni culturali, dai rappresentanti del Comitato di gestione della biblioteca comunale, da esperti del settore e i responsabili delle associazioni a tutela dei diritti dell'infanzia.
- 5. La Consulta per le Pari Opportunità è composta dalle donne elette in Consiglio comunale e da donne esterne designate da Enti, organizzazioni politiche e sociali, associazioni e movimenti politico-culturali democratici che operano in via continuativa nel Comune. Compete alla Consulta Pari Opportunità promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare la presenza di entrambi i sessi nella giunta, nelle commissioni, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.

- 6. Le consulte hanno compiti prevalentemente programmatici; hanno potere di proposta, nei confronti della Giunta, con obbligo di esame da parte della stessa.
- 7. La nomina delle consulte è di competenza del Consiglio comunale. Almeno due terzi del numero complessivo dei componenti di ogni consulta, stabilito nel regolamento, devono essere designati dai soggetti iscritti nel pubblico registro, tenendo conto delle rispettive materie di competenza; i restanti componenti sono designati dal Consiglio Comunale.
- 8. Le consulte eleggono il Presidente, scelto nel proprio seno, fra i componenti designati dai soggetti iscritti nel pubblico registro.

Articolo 51 - DOVERI CIVICI

- 1. Costituisce dovere civico di ogni cittadino, singolo o associato, concorrere allo sviluppo sociale e culturale della Comunità.
- 2. I soggetti di partecipazione non possono perseguire fini di lucro. Non costituisce fine di lucro il reperimento dei mezzi per l'esercizio della propria attività.
- 3. I medesimi sono tenuti, per le questioni riservate delle quali vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività, al segreto d'ufficio, nei modi e nelle forme stabilite per i pubblici amministratori.
- 4. Fatte salve le eventuali conseguenze penali, decadono immediatamente da ogni rapporto di partecipazione con il Comune i soggetti che, venuti a conoscenza di questioni riservate, le utilizzino in vantaggio di sé o di altri, o procurino ad altri un danno. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

CAPO II

IL DIRITTO DI INFORMAZIONE

Articolo 52 - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune riconosce e promuove il diritto dei cittadini e delle formazioni sociali ad un informazione completa ed obiettiva sulla propria attività, quale premessa per una effettiva partecipazione popolare alla vita ed alle scelte della Comunità.

Articolo 53 - ESERCIZIO DEL DIRITTO

- 1. Il diritto di informazione si esercita:
- a) con il diritto di tutti ad assistere alle riunioni degli organismi deliberanti e consultivi, salve le limitazioni previste dalla legge e dallo Statuto;
- b) con la pubblicazione ufficiale degli atti all'albo del Comune;
- c) con il diritto di tutti i cittadini a consultare gli atti ed accedere alle informazioni;
- d) con l'informazione diffusa e generale attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
- e) con la comunicazione personale agli interessati dell'avvio del procedimento e dello stato degli atti che li riguardano.

Articolo 54 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- 1. Le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento. La circostanza delle sedute segrete deve risultare dall'avviso di convocazione e della pubblicazione all'albo; quando l'esigenza di procedere in seduta segreta si verifichi, imprevista, nel corso della riunione, il Presidente provvede.
- 2. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. Tuttavia, in circostanze particolari, preventivamente rese note ai cittadini, la Giunta può essere convocata in seduta pubblica.

- 3. I regolamenti che disciplinano, nell'ambito della legge, il funzionamento delle Commissioni istituzionali, tecniche ed amministrative, possono prevedere la pubblicità delle sedute.
- 4. I regolamenti debbono stabilire, per tutti gli organi, le commissioni e i comitati, le modalità e le forme di interventi e di audizioni esterne.

Articolo 55 - PUBBLICAZIONI ALL'ALBO DEL COMUNE

- 1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione ufficiale dei regolamenti, delle deliberazioni, delle ordinanze, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.
- 2. L'albo pretorio è ubicato presso la sede del Comune, in luogo accessibile al pubblico. L'albo pretorio è unico. Può essere suddiviso per sezioni allo scopo di facilitarne la consultazione da parte dei cittadini. Gli albi eventualmente istituiti nelle frazioni per la pubblicazione di provvedimenti di interesse locale, sono privi di rilevanza giuridica.
- 3. Il Segretario del Comune cura ed è responsabile delle pubblicazioni. Esegue e certifica le pubblicazioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, o che siano state disposte dal Sindaco.

Articolo 56 - CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

- 1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici; fanno eccezione quelli riservati per disposizioni di legge o per motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco.
- 2. Tutti i cittadini singoli o associati, hanno diritto di consultare gli atti amministrativi e di ottenerne il rilascio di copie, nonché di accedere alle informazioni di cui il Comune è in possesso, anche riguardanti Enti ed Aziende da esso dipendenti.
- 3. L'esercizio dei diritti di consultazione, di informazione e di accesso, avviene in esenzione di ogni spesa; il rilascio degli atti è subordinato al pagamento del solo costo di riproduzione.
- 4. Il regolamento disciplina l'esercizio dei diritti di cui ai comma secondo e terzo e deve prevedere forma e tempi di intervento sostitutivo nei casi di diniego o di limitazione.

Articolo 57 - MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

- 1. Il Comune assicura la più ampia diffusione delle informazioni relative alla propria attività, utilizzando i mezzi di comunicazione di massa e istituendone di propri.
- 2. Ogni mezzo di comunicazione a carattere periodico istituito o gestito dal Comune è strumento di informazione e di confronto pluralistico. Il Comune garantisce a tutti il diritto di accesso, nelle forme stabilite dal regolamento e nel rispetto della legge.

Articolo 58 - INFORMAZIONE ED INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

- 1. Il Comune provvede a dare notizia ai soggetti che vi hanno titolo dell'avvio di un procedimento amministrativo che li riguarda.
- 2. La notizia è data mediante comunicazione personale che deve anche indicare l'oggetto ed il responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale può essere presa visione degli atti. Qualora il numero dei destinatari renda problematica o non possibile la comunicazione personale si provvede con idonee forme di pubblicità da stabilirsi caso per caso.

3. Il destinatario del provvedimento e qualunque altro soggetto, singolo o associato, portatore di interesse pubblici, privati o diffusi, cui dal provvedimento medesimo possa derivare pregiudizio, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Gli intervenuti hanno diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti; il Comune può concludere con essi un accordo che determini il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

- 4. Su richiesta di chi vi abbia interesse, il Comune è tenuto ad assicurare l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti.
- 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti regolamentari e normativi, di amministrazione generale, di pianificazione, di programmazione, ed ai procedimenti tributari.

CAPO III PARTECIPAZIONE ED INIZIATIVA DEI CITTADINI

Sez. I. Referendum popolare

Articolo 59 - REFERENDUM

- 1. È indetto referendum popolare consultivo quando ne facciano richiesta non meno di mille cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o quando sia deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 2. Con il referendum si sottopongono alla consultazione popolare l'adozione ovvero l'abrogazione di atti e provvedimenti di competenza locale.

Sono di esclusiva competenza locale tutte le materie che riguardino la vita e gli interessi morali e materiali dei cittadini della Comunità.

Articolo 60 - LIMITAZIONI

- 1. Non è ammesso referendum in materia di bilancio e tributi, su gli atti obbligatori per legge, sulla limitazione o soppressione di servizi pubblici essenziali, su questioni regolate da contratti o obbligazioni sottoscritte dal Comune ed efficaci nei confronti di terzi nonché su quelle che ledano diritti soggettivi.
- 2. Non è ammesso altresì referendum sugli atti che impegnino il Comune in accordi di interesse sovracomunale, la cui abrogazione e modificazione leda i diritti di altri enti, salvo il caso che la consultazione sia concordemente e congiuntamente promossa, per le rispettive popolazioni, dagli Enti interessati.

Articolo 61 - SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE

- 1. Il regolamento disciplina la raccolta delle firme, la convocazione del referendum, lo svolgimento della consultazione.
- 2. I promotori hanno diritto ad assistere ad ogni fase della procedura anche nel caso in cui le medesime siano eseguite o controllate dal comitato di garanzia di cui all'Articolo 63.

Articolo 62 - ELETTORATO ATTIVO

- 1. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 2. I non iscritti nelle liste elettorali che operano o soggiornano stabilmente nel Comune possono essere, a loro richiesta, iscritti in una lista speciale assegnata alla prima sezione elettorale.

Articolo 63 - COMITATO DI GARANZIA

- 1. Il Comitato di garanzia è nominato dal Consiglio comunale contestualmente alla deliberazione che rende ammissibile il referendum.
- I promotori devono esservi rappresentati.
- 2. Ha il compito di sovrintendere sulle principali operazioni del procedimento referendario e di garantire il regolare svolgimento.

Sez. II. Referendum speciale

Articolo 64 - DEFINIZIONE

- 1. È definito referendum speciale consultivo quello limitato ai residenti in una singola zona o a categorie determinate di cittadini.
- 2. Il referendum speciale può essere indetto solo per sottoporre a consultazione problemi che riguardino prevalentemente gli abitanti di una zona o gli appartenenti a una determinata categoria.

Articolo 65 - CONVOCAZIONE

- 1. Il referendum speciale è indetto e convocato dal Consiglio comunale anche su proposta di un congruo numero di cittadini interessati.
- 2. Il regolamento disciplina i casi nei quali il referendum speciale può essere convocato dalla Giunta comunale.

Articolo 66 - SVOLGIMENTO

- 1. Il Consiglio comunale fissa, con la deliberazione di convocazione, i criteri per la determinazione degli aventi diritto a partecipare al referendum.
- 2. Fissa altresì, con la medesima deliberazione, le modalità di svolgimento della consultazione e nomina eventualmente il comitato di garanzia.

Articolo 67 - DIRITTO DI ACCESSO

- 1. Nell'ambito degli interventi per garantire alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, il Comune può organizzare e gestire consultazioni elettorali e referendarie richieste da tali soggetti, garantendone l'imparzialità ed il regolare svolgimento.
- 2. Può, con deliberazione motivata, assumere a proprio carico le spese, avuto riguardo alle particolari condizioni e finalità dei soggetti.

Sez. III. Altre forme di iniziativa e di consultazione

Articolo 68 - INIZIATIVA POPOLARE

1. La proposta di almeno 100 elettori di uno schema di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta o del Consiglio è esaminata, dall'organo competente a deliberare entro quarantacinque giorni dalla presentazione.

- 2. Qualora la proposta di deliberazione abbia per oggetto un regolamento la sottoscrizione deve essere compiuta da almeno 200 elettori; il Consiglio comunale esamina la proposta entro 90 giorni dalla presentazione.
- 3. Il regolamento disciplina le modalità per convertire l'iniziativa popolare, sulla quale sia stato espresso il diniego, in iniziativa referendaria.

Articolo 69 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

- 1. I cittadini singoli o associati possono presentare al Comune istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi particolari o collettivi e per esporre comuni necessità.
- 2. Le strutture e gli organi competenti devono tempestivamente esaminarle ed inviare risposta scritta al primo firmatario entro sessanta giorni.

Articolo 70 - ASSEMBLEA DEI CITTADINI

- 1. Il Comune convoca periodicamente l'assemblea dei cittadini per esaminare problemi di interesse generale.
- 2. L'assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco o da un assessore; possono partecipare, in qualità di relatori, funzionari, tecnici e esperti.
- 3. L'assemblea può essere generale, di frazione o zona, di categoria.
- 4. Di ogni assemblea viene redatto un succinto verbale reso noto al Consiglio comunale.

Articolo 71 - ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

- 1. Il Comune può disporre forme di consultazione per acquisire elementi di valutazione su iniziative, proposte, servizi, di propria competenza.
- 2. Tali consultazioni possono riguardare la generalità o un campione determinato di cittadini e si svolgono nelle forme di questioni, sondaggi e altre modalità analoghe.
- 3. L'esito delle consultazioni è reso pubblico.

CAPO IV

AZIONE POPOLARE, CONCILIAZIONE, COMPOSIZIONE DEI DISSIDI

Articolo 72 - TUTELA DELLA COMUNITA'

- 1. Ogni cittadino ha il diritto e il dovere di concorrere alla tutela delle persone, dei valori, dei beni della Comunità.
- 2. La tutela può essere esercitata mediante le formazioni sociali e con l'azione personale e diretta di ogni cittadino, nell'ambito della legge e dello Statuto.

Articolo 73 - AZIONE AMMINISTRATIVA SOSTITUTIVA

- 1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, quand'esso non si attivi per la difesa di un interesse legittimo.
- 2. Ferma restando l'adozione del Giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, la Giunta, avuta notizia dell'azione intrapresa dall'elettore, verifica se sussistono le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell' Ente.
- 3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il rischio.

Articolo 74 - AZIONE PENALE INTEGRATIVA

- 1. Anche al di fuori dei casi nei quali la denuncia è obbligatoria, ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio ha il diritto e il dovere civico di farne denuncia.
- 2. La denuncia è presentata oralmente o per scritto al pubblico Ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

Articolo 75 - UFFICIO DEL GIUDICE CONCILIATORE

- 1. L'ufficio del Giudice conciliatore ha sede in Comune.
- 2. La nomina, le prerogative, le funzioni, la vigilanza sull'Ufficio di conciliazione, sono stabilite dalle leggi sull'Ordinamento giudiziario.
- 3. Il Comune deve assicurare la disponibilità di idonei locali, di adeguate strutture tecniche, del personale necessario allo scopo di consentire l'esercizio dignitoso ed efficace della funzione conciliativa e contenziosa del Giudice.

Articolo 76 - BONARIA COMPOSIZIONE DEI DISSIDI PRIVATI

- 1. Il Sindaco, nella sua qualità di Autorità locale di pubblica sicurezza, provvede, a richiesta delle parti, alla bonaria composizione dei dissidi privati. A tal fine, invita le parti a comparire dinanzi a sé od a un proprio funzionario per il tentativo di conciliazione.
- 2. Chiarita alle parti la questione di fatto e i principi di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio, fatti salvi gli eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, adotta, ove sia il caso, un provvedimento di equità che valga a prevenire eventuali incidenti.
- 3. Del procedimento viene steso il processo verbale che, firmato dalle parti e dall'Autorità di P.S. può essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta.

CAPO V IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 77 - ISTITUZIONE E RUOLO

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministra-zione comunale è istituito con il presente Statuto, che ne regola le elezioni e l'attività, il Difensore Civico.

Articolo 78 - REQUISITI

- 1. Il Difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e civile, dotata di competenza ed esperienza nelle discipline riguardanti la pubblica amministrazione ed in grado di assicurare imparzialità ed autonomia di giudizio.
- 2. Non può ricoprire l'incarico chi si trovi nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri comunali.

L'incarico è comunque incompatibile con la carica di consigliere e con qualunque altra carica elettiva pubblica.

Articolo 79 - CANDIDATURE

- 1. Ogni candidatura per la elezione del Difensore Civico deve essere corredata da una adeguata relazione curricolare e sottoscritta nelle forme di legge da almeno cinquanta elettori del Comune.
- 2. Non possono sottoscrivere candidature gli amministratori, i dipendenti del Comune, delle aziende, istituti ad esse appartenenti, dei consorzi dei quali il Comune fa parte,

nonché i titolari, i legali rappresentanti ed i dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi nell'ambito del territorio comunale.

3. Le candidature devono essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso con il quale il Sindaco informa che deve procedersi alla elezione del Difensore civico.

Articolo 80 - ELEZIONE

- 1. Il Difensore civico è eletto da una Assemblea formata dai consiglieri comunali, da un rappresentante per ognuno dei soggetti della partecipazione iscritti nella prima e nella seconda parte del Pubblico Registro e da tre rappresentanti per ognuna delle Consulte comunali costituite. Non possono far parte della Assemblea coloro che abbiano sottoscritto candidature.
- 2. L'assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco, entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature. Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
- 3. L'Assemblea procede alla verifica della regolarità delle candidature e ne delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, la ammissibilità
- 4. L'elezione ha luogo per appello nominale a scrutinio segreto, su lista nella quale devono essere riportati tutti i candidati ammessi; si procede al voto anche nel caso sia stato ammesso un solo candidato. Risulta eletto il candidato che abbia riportato almeno i due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea.
- 5. Qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto la maggioranza richiesta, il presidente aggiorna la seduta, riconvocando l'Assemblea entro i successivi otto giorni. In caso di ulteriore votazione infruttuosa è sufficiente la maggioranza assoluta.
- 6. Il verbale dell'Assemblea è approvato e reso esecutivo dal Consiglio comunale nei successivi cinque giorni. Il Consiglio provvede altresì a dotare l'ufficio dei mezzi necessari e ad assegnare al difensore civico una indennità.

Articolo 81 - DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

- 1. Il Difensore civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che ha contribuito alla sua elezione, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Mancando la quale non è rieleggibile. Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco.
- 2. Nel caso di dimissioni o vacanza dalla carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione entro 30 giorni dalla presa d'atto.
- 3. Decade per la sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal presente Statuto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
- 4. Può essere revocato solo per gravi inadempienze o per il venir meno, anche indipendentemente dalla volontà soggettiva, dei requisiti di imparzialità e di autonomia di giudizio. La revoca è pronunciata dalla Assemblea competente per le elezioni, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Articolo 82 - PREROGATIVE E FUNZIONI

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia e indipendenza. Può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale le eventuali aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di

servizi i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

- 2. A tal fine egli può convocare il responsabile entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possono essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati.
- 3. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino o all'associazione che ha richiesto l'intervento le proprie valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura invitandolo a provvedere e, in caso di ritardo, comunica agli organi sovra ordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi rilevati.
- 4. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
- 5. La Giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea, adeguata per il buon funzionamento dell'istituto.

Articolo 83 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'Articolo 55 dello Statuto.
- 2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

TITOLO IV. Ordinamento degli uffici e del personale

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Articolo 84 - PRINCIPI GENERALI

- 1. Gli uffici e i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità
- 2. I dipendenti dell'Ente sono al servizio esclusivo della Comunità
- 3. I dirigenti e i funzionari dirigono gli uffici e i servizi secondo i criteri e le norme legislative statutarie e regolamentari.
- 4. Esercita le funzioni di direzione il dirigente o il funzionario che abbia la responsabilità di una struttura organizzativa di massima dimensione dell'Ente.
- 5. Il Comune riconosce le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Promuove consultazioni sulle scelte fondamentali e sulla organizzazione operativa dell'Ente.

Articolo 85 - ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL PERSONALE

1. Sono disciplinati con regolamento:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- c) le procedure per l'assunzione del personale;
- d) l'attribuzione al Segretario, ai Dirigenti ed ai funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali, nonché le modalità dell'attività di coordinamento:
- e) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;
- f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne;
- g) le responsabilità, le sanzioni disciplinari, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolate secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
- 2. Il personale è inquadrato in qualifiche in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
- 3. La dotazione organica di ciascuna struttura organizzativa è costituita dall'unità di diverso profilo professionale assegnato. L'insieme delle strutture di massima dimensione costituisce l'organico generale.
- 4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento del proprio personale.

CAPO II

IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 86 - PREROGATIVE E FUNZIONI

- 1. Le modalità di accesso, lo stato giuridico ed il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità del Segretario comunale sono stabilite dalla legge.
- 2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei funzionari e ne coordina l'attività.
- 3. È responsabile dell'istruttoria delle proposte deliberative del Consiglio comunale e della Giunta. Cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede alla esecuzione degli atti.
- 4. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto. Può chiedere di esprimere, ed esprime comunque, se richiesto, il suo parere di legittimità sulle procedure e gli argomenti in discussione. Cura e redige i verbali.
- 5. Esercita le altre funzioni ed attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.

Articolo 87 - IL VICE SEGRETARIO

- 1. La pianta organica potrà prevedere la figura del Vice Segretario.
- 2. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
- 3. La nomina del Vice Segretario, è disposta dalla Giunta con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO III DIRIGENTI E FUNZIONARI

Articolo 88 - PREROGATIVE GENERALI

- 1. La direzione e la gestione amministrativa degli uffici e dei servizi del Comune, secondo i criteri dettati dallo Statuto e dai regolamenti spetta ai dirigenti e ai funzionari.
- 2. I dirigenti e i funzionari, fermo restando le prerogative e la responsabilità generale del Segretario comunale, sono responsabili del buon andamento degli uffici e servizi cui sono preposti, dell'organizzazione, del rendimento e della disciplina del personale loro assegnato, dell'attuazione dei programmi e del raggiungimento dei fini fissati dagli organi comunali.

Articolo 89 - FUNZIONI SPECIFICHE

- 1. Spettano ai dirigenti e ai funzionari tutti i compiti che la legge, lo Statuto e i regolamenti non riservino espressamente agli organi di governo dell'Ente o al Segretario.
- 2. I dirigenti e i funzionari:
- a) elaborano studi, progetti e piani operativi per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi e ne predispongono le proposte di atti deliberativi;
- b) danno attuazione alle deliberazioni, alle ordinanze ed ai decreti assunti dagli organi elettivi;
- c) predispongono e sottoscrivono gli atti, anche con rilevanza esterna, di limitata discrezionalità e di prevalente contenuto tecnico, amministrativo, contabile, fiscale;
- d) presiedono, su incarico della Giunta, le gare e le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi assumendo la responsabilità delle relative procedure;
- e) presiedono, su incarico della Giunta, le commissioni di concorso per l'accesso del personale;
- f) esercitano ogni altra funzione loro attribuita dalla legge, dallo Statuto dai regolamenti. Danno attuazione alle disposizioni emanate dagli organi elettivi del Comune.
- 3. Il conferimento della titolarità degli uffici e dei servizi è disposta dalla Giunta nel rispetto del regolamento.

Articolo 90 - CONFERENZA DEI DIRIGENTI E FUNZIONARI E CONFERENZA DI PROGRAMMA

- 1. La conferenza dei dirigenti e funzionari è presieduta dal Segretario comunale con la partecipazione del Sindaco o della Giunta ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee d'indirizzo per la attuazione della gestione organizzativa del personale. La conferenza dei dirigenti e funzionari tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il Segretario comunale o il Sindaco, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.
- 2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il Segretario comunale convoca una conferenza dei dirigenti e funzionari dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.
- 3. I verbali delle riunioni di cui al comma 2 sono trasmessi dal Segretario comunale al Sindaco ed al Vice Sindaco.

Articolo 91 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

- 2. Restano fermi i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 3. I contratti di cui al presente articolo sono deliberati dalla Giunta Comunale nel rispetto e secondo le modalità previste dai vigenti contratti di lavoro.
- 4. La durata del contratto è rapportata alle esigenze che hanno motivato l'assunzione, ma non può comunque protrarsi di oltre sei mesi dalla cessazione della Giunta Comunale che lo ha deliberato. La Giunta Comunale neo-eletta può comunque confermare il contratto.

Articolo 92 - CONVENZIONI A TERMINE

- 1. Per conseguire obiettivi determinati e con convenzioni a termine, la Giunta può deliberare i incarico per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
- 2. Il provvedimento d'incarico definisce, nell'ambito del regolamento, la durata, il compenso e le modalità della collaborazione nei confronti dell'Ente.

TITOLO V. I servizi pubblici comunali

CAPO I

COMPETENZE DEI COMUNI

Articolo 93 - SERVIZI COMUNALI

- 1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare finì sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.
- 2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.
- 3. Per la revoca e la sfiducia costruttiva degli amministratori eletti dal Consiglio comunale nelle aziende speciali e nelle istituzioni si applicano le norme previste dalla legge per la Giunta e il Sindaco.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 94 - GESTIONE IN ECONOMIA

- 1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
- 2. Il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento dei livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Articolo 95 - CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

- 2. La concessione deve garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini, la razionalità economica della gestione con effetto sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e conformità con gli interessi generali.
- 3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure stabilite dal Consiglio comunale.

Articolo 96 - AZIENDE SPECIALI

- 1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
- 2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
- 3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
- 4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione sono nominati dal Consiglio comunale.
- 5. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le consequenti responsabilità.
- 6. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri d'efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- 7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali e li sottopone al controllo di legittimità; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
- 8. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 97 - ISTITUZIONI

- 1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale, denominati istituzioni.
- 2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
- 3. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 4. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 98 - SOCIETA' PER AZIONI

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprendi-toriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni di altri soggetti pubblici o privati.

- 2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
- 3. Nelle società per azioni la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunali, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia.
- 4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale.

TITOLO VI. Forme associative tra Enti

CAPO I

CONVENZIONI, CONSORZI, ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 99 - CONVENZIONI

- 1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2. Le convenzioni devono specificare i finì, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
- 3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.
- 4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

Articolo 100 - CONSORZI

- 1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata dei Consorzi, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
- b) lo Statuto del Consorzio.
- 2. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Articolo 101 - ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
- 2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

- 3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
- 4. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro 30 giorni a pena di decadenza.
- 5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta.

TITOLO VII. Ordinamento finanziario - Revisione e controllo della gestione

CAPO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Articolo 102 - PRINCIPI GENERALI

- 1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
- 2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
- 4. Nell'esercizio delle funzioni tributarie il Comune uniforma la propria azione a criteri di progressività e di equità sociali.
- 5. Nella gestione del patrimonio comunale non destinato all'uso pubblico generale devono essere tenuti presenti i principi di produttività e redditività dello stesso.
- 6. L'ordinamento contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti sono disciplinati dal regolamento di contabilità e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

Articolo 103 - BILANCIO

- 1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, predisposto dalla giunta e deliberato dal consiglio comunale osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
- 2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da conseguire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Articolo 104 - CONTO CONSUNTIVO

- 1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- 2. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Articolo 105 - CONTABILITA' FINANZIARIA

- 1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il Consiglio comunale delibera in coerenza con gli atti di programmazione contenuti nella relazione previsionale e programmatica.
- 2. La proposta di bilancio è predisposta dalla Giunta previa verifica in ordine alle priorità di perseguire ed ai metodi di impostazione e previa analisi dei costi, ricavi e benefici nella gestione dei servizi. La Giunta al fine di consentire le consultazioni previste dal presente Statuto, presenta al Consiglio la proposta di bilancio almeno 15 giorni prima del termine di approvazione.
- 3. Il bilancio annuale è strutturato in modo da garantire la conformità dell'attività finanziaria agli obiettivi fissati dagli atti di programmazione e consentire la riaggregazione dei dati secondo il sistema di consolidamento dei conti pubblici.

Articolo 106 - CONTABILITA' ECONOMICA

- 1. La contabilità economica del Comune ha per oggetto tutti i costi delle attività svolte o da svolgere e, limitatamente alle ipotesi previste dagli atti di programmazione, i connessi ricavi.
- 2. Tale contabilità si articola in un sistema di centri di costo o centri di responsabilità individuati secondo criteri organizzativi o funzionali.
- 3. Il preventivo economico è allegato al bilancio finanziario e costituisce il parametro di riferimento per il controllo economico di gestione.

Articolo 107 - ENTRATE COMUNALI

- 1. Il Consiglio comunale disciplina le procedure per l'applicazione dei tributi comunali.
- 2. Stabilisce il tipo di limiti e vincoli, le modalità di pagamento di quanto stabilito, nonché adeguate sanzioni in caso di inadempimento.
- 3. La gestione delle entrate extratributarie è disciplinata in modo da assicurare omogeneità nelle relative procedure di accertamento e riscossione e da consentire l'imputazione delle somme ai singoli titoli.

Articolo 108 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

- 1. La Giunta determina le modalità di utilizzazione dei beni comunali e sovrintende alla conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento.
- 2. Gli inventari devono indicare la destinazione dei beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici da cui sono impiegati nonché il valore ed i redditi, anche figurativi, da essi derivanti. Gli inventari devono inoltre contenere tutti quei dati che il regolamento di contabilità prevede al fine di far apprezzare il grado di economicità nella gestione dei beni.
- 3. Alla relazione programmatica è allegato un documento che elenca i beni immobili di proprietà del Comune con i dati risultanti dall'inventario, nonché un piano inerente le modifiche da apportare alla destinazione dei beni e le alienazioni da intraprendere. Qualora il Consiglio approvi le iniziative di alienazione dei beni immobili e deliberi le condizioni essenziali delle relative operazioni, la Giunta provvede direttamente alla realizzazione delle iniziative stesse.

Articolo 109 - TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

- 1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
- 2. La concessione è regolata da convenzione che ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
- 3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipati secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
- 4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
- 5. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

CAPO II

REVISIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE

Articolo 110 - COLLEGIO DEI REVISORI

- 1. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo del Comune. Esso è composto di tre membri, eletti dal Consiglio nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale.
- 2. Le proposte inerenti alla elezione dei revisori devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.
- 3. Non possono essere nominati revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica; i dipendenti dell'Ente; i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o, comunque, nei tre anni precedenti alla deliberazione di elezione.
- 4. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Ente con carattere di continuità.
- 5. È, altresì incompatibile con la carica di amministratore di Enti, Istituti e Aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
- 6. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati dal ruolo professionale decadono dalla carica.
- 7. La revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
- 8. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro 30 giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Articolo 111 - FUNZIONI DEI REVISORI

- 1. Il collegio dei Revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria e sulla revisione economico-finanziaria ed esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
- 2. I Revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo o di propria iniziativa o su richiesta precisa e motivata del Consiglio stesso, elementi conoscitivi, dati contabili stime finanziarie ed economiche e valutazioni preventive. I Revisori dovranno inoltre fornire, a consuntivo, valutazione sulla efficacia ed efficienza dell'opera e dell'azione dell'Ente.
- 3. I Revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economicofinanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.
- 4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.
- 5. Sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente e ad esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente medesimo.
- 6. Presentano al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenuti utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
- 7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.
- 8. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione.
- 9. Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei Revisori, mediante la previsione della loro periodicità e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

Articolo 112 - CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE

- 1. Il regolamento di contabilità stabilisce la competenza e le forme dell'attività di controllo interno della gestione.
- 2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
- 3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell' organizzazione.
- 4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

TITOLO VIII. Norme transitorie e finali

CAPO I

APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 113 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO

- 1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 2. L'esame della proposta di revisione dello Statuto avviene articolo per articolo. Su ognuno di essi il Consiglio comunale delibera, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sugli emendamenti presentati e, successivamente, con la stessa maggioranza, sulla ammissibilità dell'Articolo al testo definitivo da presentare alla votazione finale.
- 3. La votazione finale sullo Statuto, effettuata in conformità con le disposizioni di legge, è unica e concerne l'intero testo normativo.
- 4. Le disposizioni del presente Articolo si applicano anche alle revisioni statutarie.

Articolo 114 - REVISIONE DELLO STATUTO

- 1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto possono essere proposte in qualunque tempo.
- 2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dal nuovo testo che si propone.
- 3. Nel caso di revisione parziale, la deliberazione deve essere assunta in una seduta successiva a quella nella quale viene presentata la proposta. Nel caso di abrogazione totale e contestuale approvazione di un nuovo Statuto, la deliberazione non può essere assunta prima di 90 giorni da quando la proposta venne presentata al Consiglio comunale.
- 4. La convocazione della seduta che è chiamata a deliberare la revisione o l'abrogazione dello Statuto avviene con i tempi stabiliti per le convocazioni ordinarie.

Articolo 115 - INDEROGABILITA' DELLO STATUTO

1. Qualunque siano la maggioranza che li abbiano deliberati e le modalità di pubblicazione, i regolamenti e le deliberazioni non possono modificare lo Statuto né ad esso derogare.

Le modificazioni statutarie non possono essere inserite all'interno di atti deliberativi di altra natura e devono essere poste all'ordine del giorno del Consiglio come oggetto esplicitamente dichiarato.

CAPO II

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 116 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore dello Statuto si procede alla revisione dei regolamenti comunali. Il regolamento del Consiglio comunale, quello sui referendum e sulla iniziativa popolare e quello sulla partecipazione, vengono adeguati entro sei mesi dalla predetta data.

- 2. Il Pubblico Registro viene istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, le Consulte comunali entro un anno.
- 3. Le procedure per l'istituzione del Difensore Civico sono avviate entro un anno dalla entrata in vigore dello Statuto.

Articolo 117 - ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
- 2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 4. Il Segretario generale del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione relativa all'entrata in vigore.
- 5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte di tutti i cittadini.